

STATUTO

SINERGIE - COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZANO NA CORSO SALVATORE D
AMATO 44

Numero REA: NA - 1122466

Codice fiscale: 10658191217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	vigenti leggi in materia.	
	ARTICOLO 10 - SPESE E DICHIARAZIONI FINALI	
	I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione poste a carico della società	
	ammonta ad Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).	
	Al presente atto si applicano le disposizioni agevolative fi-	
	scali di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997, ed in parti-	
	colare si fa espresso riferimento all'art. 17 (esenzione dal-	
	l'imposta di bollo).	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente	
	a quanto allegato, ho dato lettura ai componenti che lo ap-	
	provano e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore di-	
	ciassette e minuti quindici.	
	Consta	
	il presente atto di due fogli scritti su facciate cinque fin	
	qui a macchina da persona di mia fiducia.	
	firmato: BRUNO LUIGI - BRUNO ALESSANDRA - FIORETTO CHIARA	
	STELLA - NOTAIO GENNARO FIORILISO (c'è sigillo).	
	Allegato "A" - Rep. n. 103670 - Racc. n. 24660	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - DENOMINAZIONE SOCIALE	
	1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli arti 2511	

	e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata:	
	"SINERGIECOOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S." .	
	1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è	
	disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 Cod.	
	Civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo	
	di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di I-	
	scrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente,	
	essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con	
	deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di	
	categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdì-	
	zione ha la propria sede legale.	
	ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	2.1 La società ha sede legale in Arzano, all'indirizzo risul-	
	tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di at-	
	tuazione del codice civile.	
	2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rappor-	
	ti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I	

	soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le	
	variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomanda-	
	ta, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo ammini-	
	strativo.	
	2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere ai trasferimento	
	della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo com-	
	ma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali,	
	agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e	
	recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà,	
	altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in	
	particolare del disposto dell'art.. 2299 Cod. Civ., di sedi	
	secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.	
	ART. 3 - DURATA	
	3.1 La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2080,	
	e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei	
	soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo determina-	
	to, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei	
	soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con	
	qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE	
	4.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della continuità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	

	ni, soci e non soci con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione.	
	4.2 Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui al-	
	la legge n. 381\91, art. 1, lettere "a" e "b", ispirandosi ai	
	principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione	
	in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, culturali, e-	
	ducativi, ambientali e turistici di cui al successivo artico-	
	lo.	
	4.3 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità del trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti	
	interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento delle attività mutualistica tra cooperativa e so-	
	ci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo ammini-	
	strativo applicando i principi che informano il presente sta-	
	tuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sen-	
	si dell'art. 40.	
	4.4 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La	
	Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determi-	
	nazione dell'Organismo Amministrativo.	
	4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	

	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e	
	ss. Cod. Civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti at-	
	tività, da svolgersi direttamente e/o in appalto con enti	
	pubblici e/o privati:	
	A) Attività riconducibili alla lettera A) dell' art. 1 della	
	legge 381/91:	
	* Servizio assistenza domiciliare	
	* Gestione di case protette	
	* Telesoccorso e teleassistenza	
	* Trasporto di soggetti in difficoltà	
	* Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Naziona-	
	le.	
	* Servizi degli studi medici di medicina generale	
	* Servizi degli studi medici di medicina generale segretariato	
	* Altri studi medici specialistici e poliambulatori	
	* Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.;	
	* Strutture di assistenza infermieristica residenziale per	
	anziani;	
	* Attività dei centri di dialisi	
	* Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri ser-	
	vizi sanitari n.c.a.;	
	* Strutture di assistenza residenziale per persone affette da	
	ritardi mentali, disturbi mentali;	
	* Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili	
	* Strutture sportive quali maneggi per ippoterapia a soggetti	

	sani e\o svantaggiati;	
	* Attività di musicoterapia;	
	* Centri diurni e notturni per anziani, disabili fisici, psi-	
	chici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigra-	
	ti e immigrati, profughi ed esuli politici; Problematiche i-	
	nerenti all'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia,	
	dipendenti dalle droghe, tabagismo, alcolismo, dal gioco, lu-	
	dopatia e tutte le altre forme di dipendenza.	
	B) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extra scola-	
	stico compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di	
	ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori	
	di handicap e soggetti svantaggiati;	
	* organizzare comunità alloggio in genere sia di natura so-	
	ciale che sanitaria;	
	* istituire e gestire centri di riabilitazione e centri so-	
	cio-educativi;	
	C) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a fa-	
	vore delle fasce deboli e non, all'aperto e\o in palestra,	
	piscine o altre strutture idonee con possibilità di implanta-	
	re tali strutture ex novo;	
	D) Pulizia di strutture pubbliche e private , con fornitura	
	di prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfe-	
	zioni, derattizzazioni, diserbì chimici e risanamento ambien-	
	tale;	
	* Gestione parcheggi;	

	* Gestione e manutenzione spiagge, aree protette , oasi eco-	
	logiche e laghi;	
	E) Recupero utenze varie per conto terzi;	
	F) Gestione affissione manifesti; gestione di servizi cimite-	
	riali;	
	G) Gestione mensa pubblica e privata;	
	H) Gestione, manutenzione, sorveglianza aree storiche, archi-	
	tettoniche, archeologiche, musei.	
	I) L'attività di facchinaggio, manovalanza ,trasporto,carico	
	scarico di merci e materiale di vario genere per conto pro-	
	prio e/o terzi;	
	J) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; a-	
	gli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trat-	
	tamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti;	
	ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di dif-	
	ficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternati-	
	ve; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e re-	
	lazionale di qualunque genere e natura; alle persone affette	
	e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di	
	qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate appar-	
	tenenti alle aree della devianza e della emarginazione giova-	
	nile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.	
	2, comma 2, lettera a) e b), della legge 13 giugno 2006, n.	
	118;	
	* la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di	

	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di	
	centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residen-	
	ziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi	
	di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazio-	
	ne ed alla socializzazione;	
	* la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un	
	progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per	
	ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte;	
	partecipazione della famiglia e di altre persone;	
	* la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente	
	o indirettamente interessati ad attività ed iniziative del	
	settore ad incontri periodici di informazione sulle problema-	
	tiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di com-	
	petenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la	
	soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psi-	
	cosociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo a-	
	iuto;	
	* la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla	
	valorizzazione delle loro potenzialità;	
	* l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la	
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel	
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle	
	iniziative;	
	* l'organizzazione e la realizzazione di attività socio-tera-	
	piche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad ini-	

	ziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittu-	
	ra, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro	
	ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di ci-	
	neforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipa-	
	zione alla vita comunitaria;	
	* la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi do-	
	miciliari e ospedalieri di assistenza, di sostegno e di ria-	
	bilitazione attraverso anche la clownterapia e altre forme	
	terapeutiche;	
	* l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio,	
	di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione,	
	di supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore forma-	
	zione degli operatori del settore;	
	* l'attività di sensibilizzazione e di animazione della comu-	
	nità al fine di renderla più consapevole e disponibile al-	
	l'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bi-	
	sogno, di svantaggio e di emarginazione;	
	* l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantag-	
	giate e di affermazione dei loro diritti;	
	* la realizzazione di attività e di iniziative nel campo as-	
	sistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, la-	
	vorativo, sportivo e del tempo libero;	
	* la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa	
	formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali,	

	Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;	
	* l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento so-	
	ciale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di	
	ri-socializzazione, di partecipazione sociale, mediante con-	
	venzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro	
	tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;	
	* la pubblicazione di materiali informativi e formativi, uti-	
	li alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;	
	* l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di	
	seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documenta-	
	zione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di per-	
	sone o gruppi culturalmente svantaggiati;	
	* la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che	
	possono promuovere la "formazione della persona", privile-	
	giando quelle che possano favorire maggiormente la partecipa-	
	zione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque ri-	
	spondano ai bisogni della comunità.	
	Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge	
	n.381/91:	
	a. l'attività di turismo sociale;	
	b. l'attività di gestione di corsi di formazione.. di aggior-	
	namento, di qualificazione e/o di riqualificazione del perso-	
	nale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal	
	presente statuto;	
	c. la gestione di corsi di formazione professionale, attività	

	di ricerca, di studio e di formazione mediante l'utilizzo de-	
	gli strumenti della formazione a distanza, secondo i criteri	
	e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio; di	
	favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e	
	di potenziare la formazione professionale dei lavoratori, in	
	relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico	
	nazionale, comunitario ed internazionale;	
	d. la gestione di biblioteche in genere e dell'attività di	
	sportello informa-giovani;	
	e. l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato	
	nelle sue diverse forme;	
	f. la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo,	
	compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni	
	private;	
	g. la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di	
	parkeggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giar-	
	dini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;	
	h. la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e cu-	
	stodia dei volumi nelle stesse contenute;	
	i. l' erogazione dei servizi di assistenza alla persona;	
	j. l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di	
	somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la conse-	
	gna domiciliare;	
	k. la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di	

	bar;	
	l. l'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei	
	beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	m. l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di co-	
	se;	
	n. l'erogazione dei servizi di-raccolta e di smaltimento dei	
	rifiuti;	
	o. le attività agricole ed artigianali;	
	p. l'attività di trasformazione e di commercializzazione di	
	prodotti agroalimentari;	
	q. l'allevamento di animali;	
	r. l'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio	
	manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte	
	le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in	
	particolare, l' insacco, la pesatura, la legatura, l'accata-	
	stamento, il disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio,	
	la pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito colli e	
	bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita	
	e la selezione;	
	s. lavori di costruzione in genere e in particolare prepara-	
	zione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installa-	
	zione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli	
	edifici ed noleggio di macchine e attrezzature per la costru-	
	zione o demolizione;	
	t. la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimen-	

	tari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo,	
	di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di	
	stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di	
	casalinghi e di generi vari;	
	u. l'elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, le-	
	gali ed elaborazioni statistiche per conto terzi nonché ser-	
	vizi di pubblicità in genere, volantinaggio;	
	v. lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei	
	prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori	
	di carpenteria metallica.	
	Viene espressamente precisato dai costituenti che:	
	a. le attività di cui al presente oggetto sociale verranno	
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le presta-	
	zioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali	
	e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il la-	
	voro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipenden-	
	ti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provviden-	
	ze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea,	
	dello Stato, della Regione e di altri Enti;	
	b. conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente,	
	le attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b),	
	della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate	
	dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione,	
	ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi	
	richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini	

	della qualificazione di una società cooperativa come "coope-	
	rativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui al-	
	l'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire al-	
	meno il 30% dei lavoratori della cooperativa).	
	4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in at-	
	tività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di	
	contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti	
	anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e par-	
	tecipando alla formazione di consorzi di integrazione opera-	
	tiva. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse	
	necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari	
	titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti	
	professionisti.	
	4.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari	
	e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'Organo	
	Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei limiti di legge.	
	4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saran-	
	no in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:	
	a. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'effi-	
	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperati-	
	ve sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91;	
	b. l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	

	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimen-	
	to espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge	
	381/91.	
	4.9 La società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	ART. 5 - SOCI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato; ma non potrà mai essere	
	inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigen-	
	te. Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri,	
	professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa	
	e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione	
	professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa	
	sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle	
	prestazioni da questa resa a favore dei soci.	
	La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requi-	
	sito della temporaneità.	
	Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di	
	organi direttivi della società, per l'approvazione e le modi-	
	ficazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposi-	
	zione di regolamenti.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge.	

	5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina	
	modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con delibe-	
	razione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessa-	
	to ad entrare a far parte della compagine sociale, nel ri-	
	spetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal-	
	l'art.2528 Cod. Civ..	
	5.3 in deroga dell'art. 2527 Cod. Civ., possono divenire soci	
	coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini	
	con quella della cooperativa.	
	5.4 Qualora l'attività svolta, sia tra quelle ricomprese alla	
	Lettera B1, legge 381/91, i soggetti svantaggiati di cui al-	
	l'art. 4, legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30%	
	dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la	
	qualità di soci.	
	5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'art. 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991,	
	n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I	
	soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita se-	
	zione del libro dei soci, il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori vo-	
	lontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono es-	

	sere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	5.6 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia discipli-	
	nata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, coope-	
	ratori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello	
	scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i	
	propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.	
	5.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti da-	
	ti ed elementi:	
	a. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b. precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c. ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ad euro	
	250,00 (duecentocinquanta/00), nè superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	d. versamento della tassa di ammissione;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	sociali;	
	f. dichiarazione della propria volontà di assumere una delle	
	seguenti qualifiche:	
	1. socio cooperatore prestatore di lavoro;	
	2. socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della	

	Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	3. socio sovventore.	
	La domanda di ammissione da parte del socio sovventore perso-	
	na giuridica dovrà contenere:	
	1. denominazioni o ragione sociale, sede, attività;	
	2. delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona	
	giuridica;	
	3. caratteristiche ed entità degli associati;	
	4. ammontare sul capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad	
	euro 1,00 (uno);	
	5. versamento della tassa di ammissione;	
	6. alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia	
	dello Statuto e la delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità	
	di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata,	
	purché accompagnata dal contemporaneo versamento a tassa di	

	ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente	
	deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazio-	
	ne dei dati previsti dal presente articolo.	
	ART. 6 - PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a. dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferi-	
	menti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a	
	capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanzia-	
	ri;	
	b. dalle riserve legali, formate mediante accantonamento di	
	eventuali utili annuali ad essa devoluti e dalle quote socia-	
	li eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi	
	ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;	
	c. da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel ri-	
	spetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai	
	soci;	
	d. dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti	
	da soggetti pubblici e privati, anche non soci;	
	e. da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;	
	f. da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a co-	
	pertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	

	vita sociale.	
	ART. 7 - CAPITALE SOCIALE	
	7.1 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aven-	
	ti valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al	
	tempo della sottoscrizione.	
	7.2 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a. almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	a. il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ART. 8 - QUOTE SOCIALI	
	8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la	
	società se la cessione non è autorizzata dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera	
	raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante	
	l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la	
	sede legale della società.	
	8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pa-	
	gamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da	
	parte degli amministratori, essere escluso a norma del-	
	l'art.2533 Cod. Civ..	
	ART. 9 - RECESSO	
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	* il cambiamento dell'oggetto della società;	
	* la trasformazione della società;	
	* la fusione e la scissione della società;	
	* la revoca dello stato di liquidazione;	
	* il trasferimento della sede legale della società all'estero;	
	* il compimento di operazioni tali da comportare una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto della società;	
	* il compimento di operazioni tali da determinare una rile-	
	vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'art. 2468, quarto comma, Cod. Civ..	
	Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri ca-	

	si previsti dalla normativa vigente.	
	9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lette-	
	ra raccomandata a.r. da inviarsi entro quindici (15) giorni	
	dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se	
	non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni	
	dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione	
	delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini	
	delle comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine	
	sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del re-	
	cesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto	
	a conoscenza.	
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende e-	
	sercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla	
	sede legale della società ed ha effetto con la chiusura del-	
	l'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in ca-	
	so contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere	
	fatta annotazione nel libro dei soci.	
	9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera	

	che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	ART. 10 - MORTE DEL SOCIO	
	10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del succes-	
	sivo art. 11).	
	10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto, previo consenso della mag-	
	gioranza della compagine sociale superstite; in caso di plu-	
	ralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società acconsenta alla divisione.	
	ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	11.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del	
	socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione	
	del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'eser-	
	cizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del so-	
	cio. Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo ammini-	
	strativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato	
	al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare,	
	tenendo conto della situazione patrimoniale della società,	
	della sua redditività, del valore dei beni materiali ed imma-	
	teriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di	

	mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di' disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, Cod. Civ..	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE	
	12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:	
	* sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;	
	* sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	* non partecipa all'attività, o risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo;	
	* risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	

	* senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo	
	prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano at-	
	tività contrastanti con quelle perseguite dalla società.	
	Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli	
	artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 Cod. Civ..	
	12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde	
	consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tie-	
	ne conto della partecipazione del socio della cui esclusione	
	si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto	
	di intervento in assemblea.	
	12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni	
	dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al	
	precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di li-	
	quidazione mediante la riduzione del capitale sociale.	
	12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al	
	socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto	
	decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro	
	questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizio-	
	ne innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso,	

	l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza, della società, il socio u-	
	scente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto	
	abbia ricevuto per la liquidazione della quota.	
	13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili nei confronti della società gli eredi del socio	
	defunto.	
	ART. 14 - CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate al-	
	la propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti	
	patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del	
	capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.	
	In ogni caso risultano essere riservate alla competenza del-	
	l'assemblea ordinaria:	
	a. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari;	
	b. l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali	
	utili;	
	c. la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di	

	amministrazione;	
	d. la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e ter-	
	zo comma, Cod. Civ., dei sindaci e del presidente dell'organo	
	di controllo;	
	e. la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f. la deliberazione sulla responsabilità degli amministrato-	
	ri. e dei sindaci.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano	
	entro un termine superiore ai sensi dell'art. 2364 cod.civ.;	
	essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da	
	almeno un quinto dei soci e diretta all'Organo Amministrativo.	
	ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordi-	
	naria:	
	a. le modificazioni dei patti sociali;	
	b. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	c. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	d. la proposta di ammissione a procedure concorsuali;	
	e. la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;	

	f. le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai pre-	
	senti patti sociali.	
	ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ov-	
	vero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente	
	all'Unione Europea. Nell'ipotesi di impossibilità di tutti	
	gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può es-	
	sere convocata dall'Organo di controllo, oppure anche da uno	
	dei componenti della compagine sociale.	
	17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per	
	l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale	
	fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno	
	diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto	
	pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, an-	
	che a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevi-	
	mento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale ri-	
	sultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento co-	
	gnitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informa-	
	zione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta	
	elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	

	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio destinatario e	
	che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro	
	dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione compro-	
	vante l'avvenuta ricezione.	
	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita	
	e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea	
	medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli am-	
	ministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-	
	pano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati della riu-	
	nione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	ART. 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il	
	socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.	
	L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attri-	
	buita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e,	
	se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.	

	18.2	La constatazione della legittima costituzione dell'as-
		semblea è verificata dal presidente, al quale compete, peral-
		tro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e
		delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta docu-
		mentazione agli atti della società, la direzione ed il rego-
		lamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento
		e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale
		constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari
		non può essere contestata per astensione dal voto o per l'e-
		ventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso
		dell'adunanza per qualsiasi ragione.
		Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in
		altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per
		scrutinio segreto.
		ART. 19 - DIRITTO DI VOTO
	19.1	Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i
		soci titolari di partecipazioni per le quali espresse dispo-
		sizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di vo-
		to.
	19.2	Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che ri-
		sultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
	19.3	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il
		numero delle quote possedute.
	19.4	I soci possono farsi rappresentare da altro socio me-
		diante delega scritta.

	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con	
	deleghe separate per ognuno di essi. Fermi i limiti ed i di-	
	vieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque	
	essere delegati i componenti del consiglio di amministrazio-	
	ne, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante	
	può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato	
	nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se	
	la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha	
	effetto anche per le successive convocazioni. Il socio im-	
	prenditore individuale, ai sensi dell'art. 2539, ultimo com-	
	ma, Cod. Civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini	
	entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto	
	per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:	
	a. possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro dei soci;	
	b. l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla	
	convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convoca-	
	zione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso,	
	l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il ter-	
	mine entro il quale la stessa deve pervenire;	
	c. in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	

	scheda di voto;	
	d. il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente sulla scheda di voto;	
	e. se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	
	termini necessari ai fini di un esercizio informato del di-	
	ritto di voto;	
	f. il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	1. al momento della costituzione dell'assemblea al fine di	
	verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	2. al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g. il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino al-	
	l'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità an-	
	che per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;	
	h. le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	i. nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	spone un adeguato sistema di comunicazione delle delibere as-	
	sunte all'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o	
	dissenzianti nei propri diritti.	
	ART. 20 - QUORUM ASSEMBLEARI	

	20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-	
	ciale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi	
	previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque	
	richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di com-	
	petenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma,	
	Cod. Civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali	
	da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo	
	in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo	
	al socio interessato dalla deliberazione, diritto da eserci-	
	tarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente	
	art.9). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei	
	presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	ART. 21 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare	
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se ri-	
	chiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la	
	data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'i-	

	dentità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da cia-	
	scuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'or-	
	gano amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. E-	
	ventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e	
	termini di legge.	
	ART. 22 - ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI	
	Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti	
	richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assem-	
	blee separate disciplinate dall'art.2540 Cod. Civ., nonché e-	
	ventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti fi-	
	nanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2541	
	Cod. Civ.. La procedura delle assemblee speciali è discipli-	
	nata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con ri-	
	ferimento all'assemblea della società.	
	ART. 23 - AMMINISTRAZIONE	
	23.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico,	
	scelto sia tra i soci che non soci, oppure da un Consiglio di	
	Amministratore secondo il numero determinato dalla compagine	
	sociale all'atto della nomina.	

	23.2 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..	
	Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 Cod. Civ. e sono rieleggibili.	
	23.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica	
	sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che	
	verrà stabilito dai soci all'atto della nomina. Nell'ipotesi	
	di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca	
	degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza	
	necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.	
	23.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	23.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede al-	
	l'elezione tra i suoi membri, o esterno ad essi, di un presi-	
	dente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasio-	
	ne della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente	
	in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di im-	
	pedimento, nonché un segretario, anche estranei.	
	ART. 24 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	24.1 Le decisioni, degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:	

	* viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con te-	
	legramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali	
	vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonché l'ordine del giorno;	
	* si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Ita-	
	lia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente al-	
	l'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti	
	o informati della riunione.	
	24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con	
	la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ca-	
	so di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può	
	essere dato per rappresentanza.	
	24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adot-	
	tate ai sensi del presente articolo sono constatate da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verba-	
	le, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere tra-	
	scritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	

	25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.	
	25.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'arti-	
	colo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti	
	che possono essere interni o esterni alla società, anche di-	
	sgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o	
	gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, diretto-	
	ri generali, institori o procuratori per il compimento di de-	
	terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	medesimo, nonché ai consiglieri oppure agli amministratori e-	
	sterni dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe	
	loro conferite. La rappresentanza stessa spetta anche al vice	
	presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei	
	casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti	
	dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del	
	vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del pre-	

	sidente.	
	26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttore-	
	ri, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori	
	nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo	
	all'atto della nomina.	
	ART. 27 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	27.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni del loro ufficio,previo consenso dell'or-	
	gano amministrativo, l'Amministratore o il presidente non	
	possono autonomamente stabilire il proprio compenso, ma deve	
	essere posto al giudizio dell'organo amministrativo.	
	27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal	
	prestare cauzione.	
	ART. 28 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione	
	dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	ARTICOLO 29 - ORGANO DI CONTROLLO	
	29.1 L'Organo di controllo sarà nominato, quando la legge lo	
	impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di a-	
	verlo nonostante la non obbligatorietà, ai sensi del-	
	l'art.2453 c.c..	
	29.2 L'organo di controllo, se nominato, controlla l'ammini-	
	strazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e	

	del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	L'organo di controllo, può in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, dovrà ef-	
	fettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, dovrà compilarsi verbale da in-	
	serirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria	
	di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'organo di	
	controllo deve specificamente riferire i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuta-	
	ri e mutualistici.	
	ART. 30 - RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA	
	SOCIETA'	
	30.1 L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, de-	
	vono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare speci-	
	ficatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì,	
	documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512	
	cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad	
	evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.	
	2513 Cod. Civ..	

	ART. 31 - REGOLAMENTO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compi-	
	larsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	ART. 32 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO SOCIALE	
	32.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-	
	gni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata al-	
	l'uopo nell'atto costitutivo.	
	32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di am-	
	ministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio	
	sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sal-	
	va la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 Cod.	
	Civ..	
	ART. 33 - UTILI	
	33.1 La delibera sulla distribuzione degli eventuali utili	
	(nel rispetto di tutte le norme di legge in materia di orga-	
	nizzazioni non lucrative di utilità sociale) provvede a de-	
	stinarli:	
	a. alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo	
	relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento	
	(30%);	

	b. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	normativa vigente;	
	c. alla riserva straordinaria;	
	d. alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	33.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.	
	ART. 35 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	ività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi del-	
	l'art. 2514 Cod. Civ., pertanto:	
	a. è fatto espresso divieto alla società di distribuire divi-	
	dendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale sociale effettivamente versato;	
	b. è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;	
	c. è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	d. in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	
	videndi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART. 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla leg-	

	ge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.	
	35.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato	
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica dei presenti patti sociali.	
	35.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento,	
	nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assem-	
	blea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque	
	con le maggioranze previste per la modifica dei presenti pat-	
	ti sociali, stabilisce:	
	* il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del-	
	l'Organo di controllo in caso di pluralità di liquidatori;	
	* la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai	
	quali spetta la rappresentanza della società;	
	* i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	* i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 Cod.	
	Civ..	
	35.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-	
	to, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze	
	richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al so-	
	cio dissenziente compete il diritto di recesso.	
	Per gli effetti della revoca si applica l' art.2487 ter Cod.	

	Civ..	
	35.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assem-	
	blee e sugli organi amministrativi e di controllo si applica-	
	no, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	35.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devol-	
	vere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Uti-	
	lità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui al-	
	l'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, or-	
	ganismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge.	
	ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	36.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ov-	
	vero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta preventivamente da	
	tentativi di conciliazione e successivamente, in caso di man-	
	cato accordo, esclusivamente dal foro competente di competen-	
	za dove ha sede la società.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di leg-	
	ge.	
	ART.37 - CONTROLLI	

45 di 45